

8.2.6.3.4. 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

In un contesto evolutivo regionale in cui sono stati raggiunti importanti risultati in termini di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e di elevato valore del rapporto tra la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili ed il consumo di energia elettrica regionale, l'intervento si propone di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, agendo direttamente sul fabbisogno F19. E, in complementarietà con l'intervento del fondo Fesr, che opera a sostegno delle piccole e medie imprese sul comparto agroenergetico e delle *green economy* di tutto il territorio regionale, concentra il proprio sostegno a favore della produzione di energia destinata alla vendita da parte delle aziende agricole.

In via indiretta, l'intervento favorisce anche lo sviluppo della competitività generale delle aziende agricole agendo, così, sul fabbisogno F4 del programma, e, più in generale allo sviluppo della diversificazione del sistema delle fonti di reddito provenienti da attività non agricole, stimolando la "green economy" (F22).

In linea più generale, poiché l'intervento sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuisce anche a rafforzare l'impronta "green" dell'agricoltura regionale, agendo sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e, di conseguenza, sul fabbisogno F14 del Programma.

L'intervento sostiene direttamente gli obiettivi della Focus Area 5C in quanto destinato a sostenere investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla vendita. Indirettamente sostiene gli obiettivi della Focus Area 2A, in quanto sviluppa la multifunzionalità delle aziende agricole quale fattore in grado di aumentare la competitività e la redditività delle stesse ed il migliore posizionamento sul mercato, ampliandone la gamma di servizi/prodotti offerti. Allo stesso tempo, considerando che la sostituzione di energia prodotta attraverso l'utilizzo di fonti fossili, con energia prodotta da fonti rinnovabili, contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti da parte del settore energetico, l'intervento determina effetti positivi indiretti anche sulla Focus Area 5D.

Con riferimento ai temi trasversali dello sviluppo rurale, essa è in grado di contribuire all'obiettivo **ambiente** in quanto è in grado di agire sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, riducendo le pressioni sull'ambiente. Inoltre agisce direttamente sull'obiettivo **clima** in quanto è in grado di mitigare le cause dei cambiamenti climatici (emissioni gas climalteranti).

L'intervento sostiene la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore quali:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima 3 Mwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e solo utilizzando prodotti di scarto agricoli e/o forestali;
- impianti per la produzione di energia eolica (minieolico, potenza massima fino a 200 KW);

- impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, con esclusione degli impianti a terra);
- impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 Mwe);
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro impianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete/impianto sia di proprietà del beneficiario del sostegno pubblico.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 ai fini della complementarietà con il FESR.

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

D.Lgs 28/2011 e provvedimenti amministrativi che regolano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica.

D.Lgs 152/2006 relativo a Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, per la definizione di biomassa.

Piano energetico regionale.

Strategia Energetica Nazionale (SEN), 2013

D.Lgs 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di

legge 5 marzo 2001, n. 57.

D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli articoli 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- a. costruzione, ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti di produzione;
- b. opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- c. nuovi impianti, macchinari ed attrezzature per la produzione di energia;
- d. acquisto di hardware;
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a) ad h) precedenti, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
- f. investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici, strettamente connessi all’intervento.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un’impresa agricola in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente;
- nel caso di imprese agricole costituite in forma di società di capitali, l’attività agricola deve essere esercitata, per come risultante dall’atto societario, in forma esclusiva.

L’impianto deve essere dimensionato per produrre energia elettrica e/o calorica prevalentemente destinata

alla vendita.

L'intervento sostiene la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore con le seguenti limitazioni:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima 3 Mwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e solo utilizzando prodotti di scarto agricoli e/o forestali;
- impianti per la produzione di energia eolica (minieolico, potenza massima fino a 200 KW);
- impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, con esclusione degli impianti a terra);
- impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 Mwe);
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro impianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete/impianto sia di proprietà del beneficiario del sostegno pubblico.

Sono sempre esclusi gli impianti che prevedono il consumo di suolo e gli impianti alimentati con colture dedicate.

I contributi erogati per la produzione di energia dovranno rispettare le norme che regolano la cumulabilità con l'incentivazione al funzionamento dei medesimi erogati a livello statale (D.Lgs n. 28/2011) e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervento è ammissibile al sostegno se rispetta i seguenti criteri minimi di efficienza energetica :

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la

produzione di ammendante organico;

- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica gli investimenti sono ammissibili solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e se rispettano la condizioni previste all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque).

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati e a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli ulteriori impegni in fase di attuazione, da parte del beneficiario sono riportati nella sezione Altre osservazioni rilevanti della misura 6.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno e preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. In particolare, nel caso in cui l'operazione implichi investimenti che insistono su un bacino (energia idroelettrica), tutti i potenziali progetti che insistono su tale bacino verranno considerati collettivamente e sottoposti a una valutazione di impatto ambientale e alla valutazione prevista all'art. 4(7) della Direttiva Acque 2000/60/CE per evitare un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico.

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree rurali classificate come aree "D" dal programma ;
- alla maggiore creazione di valore aggiunto;
- alla maggiore creazione di posti di lavoro;
- a progetti che dimostrano di coprire direttamente da parte dell'azienda le fasi di produzione (sottoprodotto o scarti aziendali), trasformazione e vendita dell'energia;
- a progetti che recuperano ed utilizzano una percentuale più alta di energia termica rispetto al minimo fissato quale condizione di ammissibilità.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto sarà concesso in regime "de minimis" - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 50%

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, ivi inclusa la cumulabilità del sostegno con l'incentivazione al funzionamento prevista da norme nazionali (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.6.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti e prevedere il rilascio di una relazione tecnica di dettaglio sulle caratteristiche tecniche e le prestazioni dell'impianto. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà

verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale .

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa. Di sostegno alla mitigazione del rischio di valutazione della ragionevolezza dei costi è anche l'aggiornamento del "prezziario regionale".
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
3. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Particolare attenzione sarà prestata per la valutazione del rispetto dei criteri minimi di efficienza e della cumulabilità con incentivi al funzionamento previsti da norme nazionali, attraverso l'acquisizione di informazioni e dati presso il Gestore Servizi Energetici (GSE). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.6.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente per l'intervento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente per l'intervento.

Settori di diversificazione interessati

Ai fini dell'attuazione del presente intervento, i settori di diversificazione dell'attività agricola sono i seguenti: produzione combinata di energia e calore.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la Misura.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Con riferimento all'operazione 6.4.2, della presente misura, costituiscono impegni in fase di attuazione, da parte del beneficiario:

- essere iscritto alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (officina meccanica), entro la data di chiusura del programma di investimenti agevolato;
- essere in possesso di tutte le iscrizioni ed avere effettuato tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per la messa in produzione dell'impianto, entro la data del pagamento dell'ultimo rateo del contributo pubblico.